

2025

SCHEDA n. 14/2025

LEGGE 106/2025

**Disposizioni concernenti la conservazione
del posto di lavoro e dei permessi retribuiti
per cure mediche in favore dei lavoratori
affetti da malattie oncologiche, invalidanti e
croniche**



CISL
SCUOLA

Premessa

La Legge 18 luglio 2025, n. 106 ha introdotto specifici diritti per i lavoratori, **dipendenti pubblici e privati**, affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, incluse quelle rare, che comportino un grado di invalidità **pari o superiore al 74 per cento**.

La nuova legge contiene una serie di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro, il riconoscimento di permessi retribuiti per esami e cure che ampliano le tutele già previste da altre disposizioni di legge (ed in particolare, dalla L.104/1992).

Sostanzialmente i nuovi diritti riguardano.

Periodo di comporto (per i malati oncologici con invalidità pari o superiore al 74%)

L'art. 1 della legge 106/2025 prevede, fatte salve le eventuali disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, che i lavoratori, pubblici o privati, *“affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi”*.

Viene così elevato il limite del periodo di comporto in caso di superamento del limite massimo di assenza per malattia. Il paziente oncologico con invalidità superiore al 74% con le nuove regole potrà quindi chiedere di assentarsi **per ulteriori 24 mesi**, anche frazionandoli: senza stipendio e senza contribuzione (ai fini dell'anzianità e della pensione), con la garanzia di avere la conservazione del posto di lavoro.

Durante la fruizione **degli ulteriori 24 mesi** il dipendente:

- conserva il posto di lavoro;
- non percepisce la retribuzione;
- non può svolgere attività lavorativa;
- il periodo di congedo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici

Il nuovo periodo di congedo si aggiunge agli altri periodi di assenza per malattia previsti dal contratto. Il congedo (relativo agli ulteriori 24 mesi) è compatibile con il godimento di eventuali ulteriori benefici economici e giuridici. Inoltre, la fruizione del nuovo congedo deve decorrere dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al lavoratore a qualunque titolo. Pertanto, il personale della scuola può fruire del nuovo congedo dopo l'esaurimento dei 18 mesi previsti dall'art.17 del CCNL 2007 (eventualmente incrementabili di altri 18).

Modalità semplificate per il rilascio della certificazione

La certificazione delle malattie oncologiche, ovvero delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74% è stata semplificata.

A seguito della Legge 106/2025, tale certificazione potrà essere rilasciata **dal medico di medicina generale o dal medico specialista**, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Conseguentemente, il dipendente potrà richiedere una certificazione semplificata all'oncologo che lo ha in cura o al proprio medico di medicina generale.

Riscatto dell'ulteriore periodo di 24 mesi

Sebbene il congedo non sia computabile nell'anzianità di servizio e nemmeno ai fini previdenziali è data facoltà al dipendente di poter *“procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente”*. Il lavoratore, quindi, può procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.

Concessione della possibilità di svolgere il Lavoro agile con diritto di precedenza

Al termine dell'ulteriore periodo di congedo è prevista la possibilità per il lavoratore di poter svolgere il lavoro da **remoto, con priorità rispetto ad altri lavoratori**, ove la prestazione lavorativa lo consenta.

Nuove forme di permessi per visite, esami strumentali, analisi

L'art.2 della nuova legge n. 106/2025 riguarda ulteriori permessi specifici per visite, esami strumentali e cure mediche previsti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. In particolare, la norma prevede che tali lavoratori, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, abbiano diritto di fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso per

- visite;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti anche ai dipendenti con figli minorenni affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie **invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento**.

Tali permessi sono aggiuntivi rispetto agli altri permessi previsti dal contratto o dalla legge. Per le 10 ulteriori ore di permesso per visite si applica la medesima disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita con corresponsione del trattamento economico.

Il comma 4 dell'art.2 prevede espressamente che le scuole possono procedere alla sostituzione del personale docente, educativo e ATA

La disciplina per la concessione delle ulteriori 10 ore di permesso andrà in vigore a partire **dal 1° gennaio 2026**.